



Berna, 14 aprile 2021

Destinatari:
i Governi cantonali

Revisione totale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (ordinanza sul CO₂): avvio della procedura di consultazione

Egregio signor Presidente del Consiglio di Stato,
egregi signori Consiglieri di Stato,

il 14 aprile 2021 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di avviare una procedura di consultazione sulla revisione totale dell'ordinanza sul CO₂ presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello di Comuni, città e regioni di montagna, le associazioni mantello dell'industria e le cerchie interessate.

Il 23 settembre 2020, il Parlamento ha approvato una revisione totale della legge sul CO₂¹, che stabilisce gli obiettivi e le misure della politica climatica fino al 2030. La presente revisione totale dell'ordinanza sul CO₂² concretizza le disposizioni di legge adottate dal Parlamento nel quadro dell'approvazione della revisione totale della legge sul CO₂. L'entrata in vigore della revisione totale dell'ordinanza sul CO₂ è prevista il 1° gennaio 2022 contemporaneamente all'entrata in vigore delle modifiche di legge, fatto salvo la votazione del 13 giugno 2021 sul referendum.

L'avamprogetto prevede anche l'attuazione delle necessarie modifiche dell'ordinanza sull'energia (OEn)³, dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA)⁴, dell'ordinanza sulla geoinformazione (OGI)⁵, dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA)⁶ e dell'ordinanza relativa alla tassa d'incenerimento sui composti organici volatili (OCOV)⁷. Per contenere meglio determinate fonti di emissioni di protossido d'azoto simili a quelle individuate presso la ditta Lonza, si intende inoltre avviare una discussione sull'eventuale modifica dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)⁸.

Vi preghiamo di pronunciarvi in merito all'avamprogetto. La procedura di consultazione dura fino al **15 luglio 2021**. Data l'urgenza di questo progetto di revisione, non è possibile prolungare il termine minimo di tre mesi per rispondere previsto dalla

¹ FF 2020 6901

² RS 641.711

³ RS 730.01

⁴ RS 431.841

⁵ RS 510.620

⁶ RS 814.011

⁷ RS 814.018

⁸ RS 814.81



legge (art. 7 cpv. 3 e cpv. 4 LCo⁹). Per tale motivo non potranno essere prese in considerazione eventuali domande di proroga del termine di consultazione.

La relativa documentazione è disponibile sul sito <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pending.html>.

Ai sensi della legge sui disabili¹⁰ (LDis), ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo pertanto a inviarci, se possibile, i vostri pareri per via elettronica (**sia in formato PDF che in formato Word**) entro il termine indicato al seguente indirizzo:

reto.burkard@bafu.admin.ch

Vi preghiamo di tenere conto del fatto che dall'entrata in vigore della legge federale sulla procedura di consultazione e dell'ordinanza sulla procedura di consultazione¹¹ le prese di posizione saranno pubblicate sul sito della Cancelleria federale (art. 9 cpv. 1 lett. b LCo e art. 16 OCo).

Per eventuali domande e ulteriori informazioni vi preghiamo di contattare il nostro collaboratore signor Reto Burkard, capo della sezione Politica climatica (tel. 058 465 92 96).

Cordiali saluti

Simonetta Sommaruga
Consigliera federale

⁹ RS 172.061

¹⁰ RS 151.3

¹¹ RS 172.061.1